



CITTA' DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 34 DEL 10/06/2026

**OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE AREE PEDONALI ESTIVE 2026
CONTRADDISTINTE CON LA SIGLA AP-E1 E AP-E3**

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del 10 giugno 2026 con la quale viene stabilita l'**ATTIVAZIONE DELLE AREE PEDONALI ESTIVE 2026 CONTRADDISTINTE CON LA SIGLA AP-E1 E AP-E3**;

RICHIAMATA la disciplina della circolazione dei veicoli all'interno delle Aree Pedonali disposta con ordinanza n. 189 del 23.10.2021;

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dalla predetta ordinanza n. 189/2021, all'Area Pedonale Estiva si applica la medesima disciplina;

RICORDATO che con l'attivazione dell'Area Pedonale Estiva saranno attivati i seguenti varchi elettronici per il controllo da remoto dei veicoli in entrata e in uscita che consentirà al personale incaricato dell'ufficio di Polizia Locale di individuare il passaggio di veicoli sprovvisti del prescritto pass, con la conseguente contestazione della relativa violazione dell'articolo 7, comma 1 e 14 del Codice della Strada:

- VARCO AP-E 1 via Vanoni est
- VARCO AP-E 1 via Vanoni ovest
- VARCO AP-E 3 via Nani nord
- VARCO AP-E 3 via San Rocco

RITENUTO di dover provvedere in conformità alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale con la sopra richiamata Delibera di Giunta Comunale del 10/06/2026;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 concernente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

RITENUTO di dover provvedere in ordine alla sicurezza della circolazione stradale;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo codice della strada;

VISTO l'art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto del Sindaco di Morbegno n. 19 del 22/09/2025, con il quale è stata assegnata al Dott. Salvatore Gitto la Posizione Organizzativa del Settore Polizia Locale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che, nei confronti del sottoscritto, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;

ORDINA

1) a far tempo dal 10 giugno 2026 e sino all'11 settembre 2026, dalle ore 21:00 alle successive ore 05:00, è attivata l'AREA PEDONALE ESTIVA AP-E1 lungo le seguenti aree di circolazione:

via Vanoni, via Margna, via Beato Andrea e via Venosta, nel tratto non incluso nella AP n. 6

2) a far tempo dal 10 giugno 2026 e sino all'11 settembre 2026, dalle ore 21:00 alle successive ore 05:00, è attivata l'AREA PEDONALE AP-E3 lungo le seguenti aree di circolazione:

via Nani, piazza Caduti per la Libertà, piazza 3 Novembre, via Pretorio, vicolo Scenaia, piazza Matteotti, piazza Lusardi e via Cotta, via San Rocco, da via Cotta all'accesso est dell'Albergo Trieste.

3) a far tempo dall'12 settembre 2026 e sino a successiva modifica nei giorni del venerdì, sabato e domenica, dalle ore 21:00 alle successive ore 05:00 è attivata l'AREA PEDONALE AP-E3 lungo le seguenti aree di circolazione:

via Nani, piazza Caduti per la Libertà, piazza 3 Novembre, via Pretorio, vicolo Scenaia, piazza Matteotti, piazza Lusardi e via Cotta, via San Rocco, da via Cotta all'accesso est dell'Albergo Trieste.

alla predetta Area Pedonale si applicano le disposizioni generali contenute nell'ordinanza n. 189 del 23.10.2021.

3)- rimangono invariati i seguenti varchi:

- VARCO via Garibaldi (attivo 00:00-24:00) permanente.
- VARCO via Piazza III Novembre (attivo 00:00-24:00) permanente.

- VARCO via Cappuccini (attivo come da ordinanza dirigenziale 8 del 28/01/2026)
- VARCO via Ninguarda (attivo 00:00-24:00) permanente
- VARCO via Faedo (attivo 00:00-24:00) permanente

I varchi di accesso saranno monitorati mediante sistema elettronico omologato/autorizzato ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada e della normativa vigente, gestito direttamente dal personale del Comando di Polizia Locale.

Il sistema consentirà di rilevare e registrare il transito dei veicoli non autorizzati all'interno dell'area soggetta a limitazione della circolazione, con conseguente accertamento e contestazione delle violazioni previste dall'articolo 7, comma 1 e comma 14, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Le sanzioni amministrative saranno pertanto elevate sulla base delle risultanze fornite dal dispositivo elettronico di controllo, conformemente alle disposizioni normative vigenti. Saranno oggetto di accertamento le entrate e le uscite effettuate dai veicoli non autorizzati in violazione delle limitazioni di transito previste, negli orari stabiliti dal provvedimento istitutivo e debitamente indicati dalla segnaletica verticale installata agli accessi dei varchi, che informa preventivamente l'utenza circa le condizioni e gli orari di validità delle restrizioni alla circolazione dell'Area Pedonali Urbane.

SI PRECISA che l'indicazione fornita dal pannello luminoso e l'eventuale transito consentito al varco prima dell'orario di attivazione dell'Area Pedonale Urbana non attribuisce alcun diritto alla permanenza o alla circolazione del veicolo all'interno dell'area durante il periodo di vigenza del divieto. L'accesso consentito immediatamente prima dell'attivazione dell'Area Pedonale Urbana non costituisce pertanto titolo per la permanenza o per l'uscita dall'area durante gli orari di divieto, essendo onere del conducente programmare il proprio transito nel rispetto degli orari e delle limitazioni indicati dalla segnaletica e dai pannelli luminosi di varco.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'affissione all'albo comunale nonché con l'apposizione della prescritta segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale o da incaricato.

A V V E R T E

Ai sensi dell'articolo 3, 4° comma della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 59/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Gitto Salvatore in data 10/06/2026